



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Dispositivo:133/2004
Registro Generale:9897/1994

Sezione Quarta

sul ricorso in appello n. 9897/1994 proposto da

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
rappresentato e difeso da *Avv. GUIDO VIOLA, Avv. SERGIO DAL PRA'*
con domicilio eletto in Roma, *VIA NICOLO' PICCOLOMINI 34*
presso GUIDO VIOLA

contro

REGIONE VENETO
rappresentato e difeso da *AVVOCATURA GEN. STATO*
con domicilio in Roma, *VIA DEI PORTOGHESI 12*

S.P.A. E.N.E.L.
rappresentato e difeso da *Avv. FELICIANO BENVENUTI, Avv. GIORGIO ORSONI e*
Avv. PAOLO VAIANO
con domicilio eletto in Roma, *LUNGOTEVERE MARZIO, 3*
presso PAOLO VAIANO

e nei confronti di

CONS. PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI S.GIORGIO IN BOSCO non costituitosi;
DITTA PRISMA DI BATTILANA LUCIO non costituitasi;
S.N.C. DITTA MAZZONETTO ALBERTO non costituitasi;
S.N.C. DITTA SOFITEX non costituitasi;
S.P.A. DITTA FRATELLI STOCCO non costituitasi;
MARCOLONGO LEOPOLDO non costituitosi;
POPPI GINO non costituitosi;
FRANCESCHINI MARIA non costituitasi;

per l'annullamento, della sentenza del **TAR VENETO – VENEZIA – Sez. I, n. 550/94**, resa tra le parti, concernente **OCCUPAZIONE D'URGENZA AREE**;

Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 il Consigliere Giuseppe Barbagallo ed uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Sergio Viola su delega di Guido Viola, l'Avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi e l'avv. Donella Resta su delega di Paolo Vaiano;

ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

ai sensi dell'art. 23 bis, comma 6, della legge n. 1034/1971, come inserito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 205/2000;

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo accoglie in parte e, per l'effetto in riforma della sentenza appellata, annulla per incompetenza l'autorizzazione provvisoria originariamente impugnata.

Condanna l'ENEL e la Regione Veneto al pagamento di un mezzo delle spese dei due gradi in favore del Comune di San Giorgio in Bosco, che liquida per tale parte in Euro 2000 (duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori:

Presidente	Stenio RICCIO
Consigliere	Giuseppe BARBAGALLO, est.
Consigliere	Costantino SALVATORE
Consigliere	Dedi RULLI
Consigliere	Vito POLI

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

19/02/2004

(Art.55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente